



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 gennaio 2021:

LEGGE 1 FEBBRAIO 2021 n.16

MODIFICHE AL CODICE PENALE – INTRODUZIONE DEL REATO DI DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPliciti (REVENGE PORN)

Art.1 *(Finalità)*

1. La norma ha lo scopo di introdurre nel Codice Penale un'autonoma figura delittuosa per reprimere il fenomeno di divulgazione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, anche in ottemperanza alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 e della Legge 20 giugno 2008 n. 97 e successive modifiche.

Art.2 *(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)*

1. Dopo l'articolo 181-bis del Codice Penale è aggiunto il seguente articolo:

“Art.181-ter *(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)*

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la prigionia di secondo grado e la multa da 4.000,00 a 10.000,00 euro.

Si applica la prigionia di primo grado e la multa da 2.000,00 a 8.000,00 euro, se il fatto è commesso da chi avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

Se i fatti indicati al primo comma sono commessi da chi è o era coniuge o persona che è o era legata da stabile relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici, si applica la prigionia dal secondo al terzo grado e la multa da 5.000,00 a 12.000,00 euro.

Si applica la stessa pena indicata nel comma precedente, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il misfatto è punito a querela della persona offesa. Si procederà tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

In caso di condanna per i misfatti previsti dai commi precedenti, è sempre ordinata la confisca del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale. A tal fine il Commissario della Legge può disporre nell'istruttoria il sequestro del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito.”.

Art.3

(Tutela delle vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

1. Al misfatto di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nei Capi I e III della Legge 20 giugno 2008 n.97 e successive modifiche.
2. Il lavoratore subordinato non può essere soggetto a provvedimenti di licenziamento o comunque sanzionatori se adottati perché vittima del reato di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art.4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quella della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 febbraio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini